



COMUNE DI SESTOLA Provincia di Modena UFFICIO TECNICO

Registro Ordinanze n° 1180

Sestola, li 30.6.2008

**SALVAGUARDIA DELLE PISTE E DEI BOSCHI DEL TERRITORIO
COMUNALE**

IL SINDACO

Rilevata la necessità di salvaguardare l'equilibrio ecologico ambientale, la consistenza e la produttività dei terreni agro silvo pastorali del territorio del comune di Sestola;
Rilevata altresì la necessità di salvaguardare e mantenere il manto erboso delle piste da sci situate nel territorio comunale, oltre a quelle di proprietà del comune di Sestola site nei comuni di Montecreto e Riolunato;

Vista la legge 142 del 8 giugno 1990 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 820 e 821 del Codice Civile;

Visto l'art. 151 del TULCP 148/1915;

Visti gli artt. 3 e 4 del TU 393/59;

Viste le leggi regionali n° 2/1977, n° 9/1979, n° 11/1988 e n° 40/1992;

Visto il TULS n° 1265/1934;

Visto il vigente Piano Paesistico Regionale;

Visto il DPR 915/1982;

Viste le leggi 47/1975, 352/1993, 36/1994, 97/1994 e 689/1981;

Visto il D. Lgs. 285/92 come modificato;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 Regolamento di attuazione del NCdS;

Visti gli artt. 50 e 54 della legge 267 del 18.08.2000;

A tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;

ORDINA

- 1) Nelle zone di Passo del Lupo, Cimoncino, Lamaccioni, Lago Ninfa e Pian del Falco pista Rossa compresa fino al capoluogo e' vietato l'accesso, l'inoltro e la sosta in boschi, prati, pascoli, piste da sci e zone verdi in genere con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo e specie, le strade boschive sono chiuse al traffico.**

Per tutto il territorio comunale:

- 2) E' vietata la distruzione o il danneggiamento di funghi di qualsiasi specie, nonché dei frutti di bosco.**

- 3) E' vietata la distruzione o il danneggiamento di esemplari vegetali, erbacei ed arborei di qualsiasi specie, con particolare riguardo alla flora alpina.
- 4) E' vietato accendere fuochi al di fuori delle apposite postazioni costruite a tale scopo, lasciare incustoditi i cani, gettare e abbandonare rifiuti come avanzi di cibo, involucri di qualsiasi genere o simili, gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi.
- 5) E' vietata qualsiasi forma di campeggio non autorizzato con tende, roulotte, caravan nei fondi di proprietà sia pubblica che privata, è consentito solamente il bivacco notturno per escursionisti in transito con tende da montare al tramonto e da smontare al mattino dopo.
- 6) E' vietata la balneazione nei laghi della Ninfa e Cimoncino in quanto situati nel territorio comunale e nei due laghi dei Lamaccioni anche se in territorio del comune di Montecreto in quanto di proprietà del comune di Sestola.

7) Ai trasgressori verranno applicate le seguenti sanzioni:

-Transito e sosta di mezzi motorizzati in zone verdi, sentieri, piste da sci o in strade chiuse al traffico anche boschive da € 50 a € 300 pagamento ridotto € 100

- Distruzione di funghi, piante di flora protetta da € 50 a € 300 pagamento ridotto € 100

-Divieto di gettare mozziconi di sigaretta accesi o fiammiferi nei boschi da € 25 a € 150 pagamento ridotto € 50

-Campeggio in qualsiasi forma al di fuori delle aree consentite da € 50 a € 300 pagamento ridotto € 100

-Abbandono di rifiuti urbani da € 50 a € 300 pagamento ridotto € 100

-Abbandono di rifiuti speciali da € 100 a € 600 pagamento ridotto € 200

-Abbandono di rifiuti tossici o nocivi pena l'arresto fino a sei mesi con ammenda da € 200 a € 5.000

-Balneazione nei laghi da € 50 a € 300 pagamento ridotto € 100

-Lasciare sciolti ed incontrollati i cani da € 50 a € 300 pagamento ridotto € 100

-Chiunque provoca danneggiamenti all'ambiente o a proprietà private o pubbliche è comunque sempre tenuto oltre al pagamento delle sanzioni amministrative o penali previste dalla presente ordinanza o da disposizioni di legge o regolamenti, al risarcimento dei danni provocati.

I primi due importi delle sanzioni soprariportate rappresentano il minimo ed il massimo della sanzione edittale, mentre l'ultimo importo rappresenta la quota stabilita per il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81.

Autorità competente ai sensi di legge è il Sindaco del comune di Sestola.

La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica.

La Polizia Municipale, il personale addetto agli impianti di risalita, gli operatori del Consorzio Cimone in quanto titolari della gestione e manutenzione delle piste da sci, le Forze dell'Ordine, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
(Marco Bonucchi)